

Non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Online le istruzioni per gli enti creditori “diversi”

L'Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito *internet* le modalità con le quali gli [enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali](#) (per esempio i Comuni), devono comunicare all'agente della riscossione, **entro il 31 gennaio 2023**, l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione [“Enti Creditori”](#) sono presenti **tutte le informazioni e il modello** da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

Cosa prevede la Legge di bilancio

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

La [Legge di Bilancio 2023 \(Legge n. 197/2022\)](#) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 **fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “*parziale*” considerato che, **diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale.** Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La [Legge \(art. 1, comma 229\)](#) prevede inoltre che gli **enti**

diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento "parziale" (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, **entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da trasmettere all'agente della riscossione sempre entro la stessa data.**

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 5 gennaio 2023)